

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1599-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(Relatore: **PIRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAXI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(**FORTE**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LONGO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**CAPRIA**)

Presentato il 18 aprile 1984

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli

Presentata alla Presidenza il 9 maggio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giovedì 26 aprile 1984 il quotidiano economico *24 ore* riportava la notizia che la Commissione CEE ha fatto ricorso alla Corte di giustizia europea contro l'Italia per il regime fiscale applicato alle bevande alcoliche, in quanto proteggerebbe la produzione interna a scapito delle importazioni. La tassa si applica per intero agli alcolici derivati da cereali (gin e whisky) mentre sono esentati quelli ottenuti dalla distillazione di vino, uva e residui di vinificazione: così la notizia.

Già il 15 luglio 1982 nella causa 216/81 la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunciò in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, ritenendo che l'articolo 95 del Trattato si opponesse ad una tassazione che colpisse in modo **difforme** le acquaviti di cereali e le acquaviti di vino. Con la sentenza del 15 marzo 1983 nella causa 319/81 la stessa Corte di giustizia ha **dichiarato illegittima** la **differente imposizione** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La Corte ha ritenuto che applicando alle acquaviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione di origine e provenienza si è violato l'articolo 95 del Trattato. In particolare, nel ricorso, la Commissione ha sostenuto che il regime italiano trasgredisce le disposizioni comunitarie in quanto il

criterio della « denominazione di origine e provenienza » riguarda solo le acquaviti importate, poiché la produzione di acquaviti nazionali non è soggetta ad alcuna regolamentazione del genere. Il regime italiano ha l'effetto di gravare maggiormente la quasi totalità delle acquaviti importate dagli altri Stati membri (whisky, cognac, armagnac, rum) con conseguenze discriminatorie e protezionistiche. È vero — aggiunge la Corte — che è consentito applicare aliquote differenziate se viene rispettato il criterio di non discriminazione fra prodotti analoghi, ma l'imposizione italiana colpisce le acquaviti importate con una aliquota superiore a quella applicata ai prodotti nazionali analoghi. Il Governo italiano ha sostenuto in giudizio che il legislatore nazionale è libero di scegliere il sistema di tassazione sui consumi più appropriato, in vista di legittime finalità di politica economica e sociale. Ha inoltre sostenuto che i prodotti sono gravati dall'imposizione non in base al loro luogo di produzione ma in base alla loro qualità. Secondo il Governo l'aliquota maggiorata non serve a limitare i consumi, come dimostra l'aumento del consumo di whisky, nonostante l'aliquota IVA del 35 per cento portata, dal 1° ottobre 1982, al 38 per cento.

La Corte ha però accettato la tesi della Commissione che non ha mancato di

far rilevare che le acquaviti importate in Italia dagli altri Stati membri hanno sopportato oneri di gran lunga superiori a quelli applicati alle acquaviti italiane. Nonostante ciò — sono parole della Commissione — i prezzi di vendita al dettaglio delle acquaviti italiane e straniere sono stati sempre molto vicini e in tutto comparabili.

Con il provvedimento in discussione, il Governo intende raggiungere l'uniformità di trattamento ai fini IVA portandolo a compimento a partire dal 1° gennaio 1986.

L'articolo 1 del decreto sopprime i diritti erariali gravanti sugli alcoli. L'articolo 2 riduce l'IVA sul gin, acquaviti a denominazione di origine controllata (whisky e cognac) dal 38 al 30 per cento. Questo è solo un primo passo. L'uniformità di trattamento ai fini dell'IVA — come disposto dalla sentenza del 15 marzo 1983 — verrà portata a compimento a partire dal 1° gennaio 1986 con l'ulteriore riduzione dell'aliquota al 20 per cento.

Per risolvere poi il problema della imposizione IVA differenziata tra i vini spumanti di qualità italiana ed estera (che se perdurasse porterebbe a una eventuale e quasi certa soccombenza nel giudizio attualmente pendente presso la Corte) il Governo modifica l'aliquota IVA dal 18 al 30 per cento (articolo 2, secondo comma) e, dal 1° gennaio 1986, dal 30 al 38 per cento (articolo 2, quarto comma).

Naturalmente viene modificata la percentuale che i contribuenti IVA possono applicare in diminuzione dei corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente a quello in cui debbono effettuare il versamento dell'IVA dovuta.

Quanto all'abolizione del diritto erariale, essa potrebbe determinare uno sconvolgimento nel mercato nazionale degli alcoli e dei distillati, anzitutto con l'abbassamento del livello dei prezzi dell'alcool. Il diritto erariale svolgeva infatti una funzione compensatoria fra i costi di produzione in modo da rendere in qualche modo competitivi anche gli alcoli da materie vinose e da frutta. Ma con la

soppressione del diritto erariale l'alcol vinico costerebbe 50-60 mila lire ad ettanidro in più: avremmo un crollo delle attività delle distillerie ed il crollo delle attività vitivinicole che si sostengono attraverso le distillazioni. Per questo il Governo ha pensato ad un aumento della imposta di fabbricazione di importo uguale per tutti gli alcoli prevedendo che da tale aumento siano esenti le giacenze di prodotti di origine vinica. Queste disposizioni non presentano problemi di legittimità comunitaria, in quanto si tratta di misure ammesse per evitare perturbamenti di mercato. Per le nuove distillazioni sarà importante adottare qualche meccanismo di aiuto.

L'articolo 3 prevede l'aumento da 290 mila a 350 mila lire ad ettanidro della imposta di fabbricazione. L'articolo 4 esclude dall'aumento gli alcoli giacenti che abbiano già assolto il diritto erariale: ad essi sono equiparati quelli per i quali sia versato un importo corrispondente al diritto erariale soppresso entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per evitare un aggravio fiscale per gli alcoli assoggettabili al diritto erariale di importo minore di quello costituito dall'aumento dell'imposta di fabbricazione.

L'articolo 5 prevede che il prezzo di ritiro degli alcoli di provenienza vinica da parte dell'AIMA rimanga invariato, non tenendo conto del più basso prezzo dell'alcool che si stabilisce sul mercato dopo l'abolizione del diritto erariale. Il relatore non nasconde a questo proposito qualche perplessità.

L'articolo 6 stabilisce che all'onere derivante dalle minori entrate prodotte dal decreto, e che si stimano in 25 miliardi per il 1984, 50 miliardi per il 1985 e 74 miliardi per il 1986, si provvede utilizzando le maggiori entrate di cui al decreto 27 febbraio 1984, n. 15 che ha modificato il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La VI Commissione ha esaminato il decreto nei giorni 8 e 9 maggio 1984 approvando un emendamento all'articolo 2, quarto comma, presentato dall'onorevole

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rossi di Montelera ed altri, volto a spostare di due mesi (dal 1° gennaio al 1° marzo 1986) l'entrata in vigore dell'aliquota ribassata allo scopo di non turbare il mercato proprio nel periodo dell'anno più significativo per tali produzioni.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, presentato dall'onorevole Auleta ed altri, volto a sostituire con controlli contabili ed adempimenti della guardia di finanza alcuni dei compiti attualmente demandati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La Commissione ha inoltre esaminato un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Rosini volto a spostare al 1° gennaio 1985 l'entrata in vigore della nuova aliquota

IVA su alcune piccole produzioni, spumantizzate col metodo champenois, a denominazione di origine controllata, un settore questo dove potrebbe verificarsi o un declassamento del prodotto ovvero l'applicazione di sconti sui prezzi precedenti comunque superiori alla variazione di aliquota (12 per cento). Pur ritenendo non prive di fondamento le osservazioni prospettate, il relatore ha ritenuto di richiedere al presentatore il ritiro dell'emendamento allo scopo di valutarne la portata, con maggiori approfondimenti, in sede di comitato dei Nove.

Con le osservazioni svolte il relatore raccomanda all'Assemblea la conversione del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

PIRO, *Relatore.*

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

In data 9 maggio 1984 l'XI Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) venga soppresso il secondo comma dell'articolo 2;

b) all'articolo 3, comma primo, le parole "sono aumentate da lire 290.000 a lire 350.000 per ettanidro", siano sostituite dalle seguenti: "sono aumentate da lire 290.000 a lire 300.000 per ettanidro per gli spiriti (alcoli etilici) ottenuti da vino e suoi sottoprodotti, frutta, sorgo, cereali, patate, fichi e carrube; da lire 290.000 a lire 380.000 per ettanidro per gli spiriti ottenuti da altre materie prime";

c) all'articolo 5, comma terzo, le lettere a) e b) siano sostituite dalla seguente: "a) del vino e suoi sottoprodotti, conseguente alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-'84, nei termini di cui al comma 2; della frutta, del sorgo, dei cereali, delle patate, dei fichi e delle carrube" ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli,

con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

« 4. A partire dal 1° marzo 1986, per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento.

5. A partire dal 1° gennaio 1986, per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 2 del presente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 38 per cento ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

« 4.bis. Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica ».

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984, N. 72

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 18 aprile 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

ARTICOLO 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di *gin*, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento CEE n. 358/79, e dell'articolo 1, quarto comma, del regolamento CEE n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. A partire dal 1° gennaio 1986, per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento e del 38 per cento.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da lire 290.000 a lire 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

ARTICOLO 4.

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assolto il diritto erariale o per i quali venga versato, entro quindici giorni dalla stessa data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, sarà effettuata nella misura di lire 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

ARTICOLO 5.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984.

PERTINI

**CRAXI — VISENTINI — FORTE — GORIA —
LONGO — PANDOLFI — ALTISSIMO —
CAPRIA**

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.